



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 173 del 18/12/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO 9 dicembre 2014, n. 188

Ottemperanza Sentenza n. 296 del 06/02/2014 del TAR Puglia, Sez. Lecce. Città Solidale Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. di Latiano. Rigetto dell'istanza di accreditamento istituzionale per una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica denominata "Villa C.A. dalla Chiesa", sita nel Comune di Latiano (Br) alla Via per San Michele Salentino s.n., con dotazione di n. 14 posti letto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AD INTERIM

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 -Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento dell'incarico di Direzione dell'Ufficio Accreditamenti;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 198 del 06/08/2014 - di conferimento dell'Alta Professionalità denominata "Semplificazione amministrativa, Analisi e Monitoraggio del contenzioso, Attività di raccordo con l'Avvocatura Regionale e Rapporti interistituzionali";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2271 del 31/10/2014 avente a oggetto "Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità - modifico e integrazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1112/2011 e s.m.i.";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 novembre 2014 n. 743, ad oggetto "Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità", pubblicato sul BURP n. 161 del 20/11/2014.

In Bari presso la sede del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Alta Professionalità "Semplificazione amministrativa, Analisi e Monitoraggio del contenzioso, Attività di raccordo con l'Avvocatura Regionale e Rapporti interistituzionali" e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

Con Sentenza n. 296 del 03/02/2014 del TAR Puglia, Sezione di Lecce, Seconda Sezione, stato accolto il ricorso numero di registro generale 1627 del 2009, proposto dalla Cooperativa Sociale Città Solidale a r.l Onlus contro la Regione Puglia, e per l'effetto, annullata la nota nota prot. n. 24/3793/Coord. del 07/08/2009, notificata in data 11/8/2009, con la quale il Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria dell'Area per la promozione della Salute della Regione Puglia, in relazione alle istanze di accreditamento dell'8 febbraio 2006, ha dichiarato "di non poter procedere al rilascio dell'accredimento istituzionale, ai sensi della L.R. n. 8/2004" per le tre strutture riabilitative psichiatriche site in Latiano, denominate "C.R.A.P. Villa del Sole", "C.R.A.P. Villa Carlo Alberto dalla Chiesa" e "C.A. Casa Lilla", gestite dalla Cooperativa Sociale Città Solidale a r.l. Onlus.

Nella parte motiva della medesima Sentenza, la seconda Sezione del TAR Puglia, Sez. di Lecce, ha disposto l'obbligo di questa Amministrazione Regionale di "procedere all'istruttoria della domanda inoltrata dalla Coop ricorrente nei termini sopra descritti".

Preliminarmente, si rileva che il Legale Rappresentante della Città Solidale Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. di Latiano, con successive nuove istanze del 23/3/2010, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della L.R. n. 4/2010 e s.m.i., ha richiesto il rilascio di accreditamento istituzionale per la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica denominata "Villa dei Sole", sita nel Comune di Latiano (BR) alla Via Giuseppe Di Vittorio n. 3, per la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica denominata "Villa C.A. dalla Chiesa" sita nel Comune di Latiano (BR) alla Via per San Michele Salentino s.n., e per la Comunità Alloggio denominata "Casa Lilla", sita nel Comune di Latiano (BR) alla Via Santa Margherita n. 47, P.I.

Con Determinazione Dirigenziale n° 293 del 25/11/2013, in accoglimento all'istanza del 23/03/2010, è stato conferito l'accredimento istituzionale alla Comunità Alloggio denominata "Casa Lilla".

Con Determinazione Dirigenziale n° 310 in data 9/12/2013, in accoglimento all'istanza del 23/03/2010, è stato conferito l'accredimento istituzionale alla Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica denominata "Villa del Sole".

Con Determinazione Dirigenziale n° 314 in data 10/12/2013, considerato che:

- alla data di perfezionamento dell'istanza di accreditamento presentata dal Legale Rappresentante della Città Solidale Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. di Latiano, il fabbisogno residuo di cui al R.R. n. 3/2006 era di n. 15 posti letto, pari a n. 1 CRAP (14 posti letto),
- la richiesta di accreditamento della Cooperativa Sociale Città Solidale era relativa a n. 2 strutture CRAP;
- con nota prot.n. A00/081/2530/APS1 del 28/6/2013, il Servizio APS ha comunicato alla Cooperativa Sociale Onlus Città Solidale che la domanda di accreditamento di una delle due CRAP non poteva

essere accolta, invitando la stessa ad indicare univocamente la struttura che avrebbe dovuto essere oggetto di accreditamento;

- la Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. Città Solidale di Latiano (BR), con nota del 20/9/2013, ha comunicato al Servizio APS che “fermo restando le motivazioni tutte riportate nelle controdeduzioni al preavviso di rigetto di una delle due istanze di accreditamento delle CRAP gestite dalla scrivente (...), si chiede formalmente l'immediato accreditamento istituzionale della CRAP “Villa del Sole” (...);”;

in rigetto dell'istanza del 23/03/2010, è stato espresso il diniego dell'accREDITAMENTO istituzionale richiesto per la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica denominata “Villa C.A. dalla Chiesa”.

Pertanto, poiché la Comunità Alloggio denominata “Casa Lilla” e la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica denominata “Villa del Sole” - a seguita delle richieste di accreditamento del 23/03/2010 - sono state accreditate con gli atti dirigenziali innanzi richiamati, si ritiene, in ottemperanza alla Sentenza n. 296 del 03/02/2014 del TAR Puglia, Sez. Lecce, di dover procedere all'istruttoria della sola istanza dell'8 febbraio 2006 relativa alla richiesta di accreditamento istituzionale della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica denominata “Villa C.A. dalla Chiesa”, per la quale l'istanza di accreditamento istituzionale del 23/03/2010 è stata rigettata con la predetta Determinazione Dirigenziale n° 314 in data 10/12/2013.

La Seconda Sezione del TAR Puglia, Sez. Lecce, nelle motivazioni della Sentenza 296/2014, rileva che “il provvedimento regionale impugnata non ha tenuto conto di quanta si dispone con l'art.24, comma 6 della Legge Regionale 28 maggio 2004, n.8 e ss.mm e ii.

La norma richiamata stabilisce, infatti, che “Le strutture e i professionisti autorizzati già in esercizio possono presentare richiesta di accreditamento, senza limiti di tempo, o decorrere dal primo giorno successivo alla data di scadenza del termine previsto dal bando di cui al comma 4.

La presentazione, da parte delle strutture gestite dalla Coap ricorrente, dell'istanza diretta al conseguimento dell'accREDITAMENTO istituzionale “successivamente alla data di entrata in vigore della legge reg. 12/2005 e anteriormente alla legge reg. 26/2006” non costituisce, pertanto, motivo ostativo all'avvio del relativo procedimento, come erroneamente ritenuto dal Dirigente del Settore Regionale.”

Con tale premessa, la Seconda Sezione, nel richiamare quale presupposto necessario subordinato all'avvio del procedimento di accreditamento la circostanza “che si tratta di strutture già in esercizio, così come previsto dalla norma richiamata”, nonché che le richieste siano state formulate “da struttura munita di autorizzazione e già in esercizio alla data di entrata in vigore della normativa di cui alla legge reg. 8/2004”, e da ciò “l'obbligo per l'ente regionale di dare avvio all'istruttoria”, ha inteso ribadire il principio - normativamente previsto (art. 21, L.R. n. 8/2004) - secondo cui solo le strutture sanitarie autorizzate possono ottenere la concessione dell'accREDITAMENTO.

Inoltre, l'art. 24, comma 3 della L.R. n. 8/2004, di cui il TAR chiede specifica applicazione, prevede preliminarmente che “Ai fini della concessione dell'accREDITAMENTO, il Dirigente del Settore sanità” verifichi “la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione (...)”.

Preliminarmente, si evidenzia che la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica denominata “Villa C.A. dalla Chiesa” alla data di presentazione della domanda di accreditamento istituzionale (8 febbraio 2006) non era in possesso del previsto provvedimento di autorizzazione all'esercizio.

Infatti, la L.R. n. 8 del 28 maggio 2004, sin dalla sua entrata in vigore, prevede, ai sensi dell'art. 8, co. 3, la competenza della Regione al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per tale tipologia di struttura.

Ne consegue, che l'autorizzazione all'attivazione e al funzionamento della CRAP denominata “Villa C.A. dalla Chiesa”, rilasciata dal Comune di Latiano con D.D. n. 216 del 31/12/2004, e dunque in vigore della L.R. n. 8 del 28 maggio 2004, è da ritenersi viziata da incompetenza assoluta e pertanto nulla.

Invero, come previsto dalla L.R. n.8/2004, il Comune di Latiano, avrebbe dovuto richiedere alla Regione la propedeutica verifica di compatibilità di cui all'art. 8-ter del D.Lgs. 502/1992 e art. 7 della L.R. n.8/2004, ed all'uopo, in caso di parere positivo alla verifica di compatibilità, avrebbe potuto rilasciare solo l'autorizzazione alla realizzazione, non l'autorizzazione all'esercizio o, come declinata dal Comune

nella D.D. n.126/2004, autorizzazione al funzionamento.

Peraltro, solo con detta verifica di compatibilità la Regione, come richiamato dalla Seconda Sezione, avrebbe avuto modo di verificare la “funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale” (l’art. 24, comma 3, L.R. n. 8/2004).

Nella normativa regionale di settore, l’unica eccezione al possesso dell’autorizzazione all’esercizio, conditici sine qua non per l’ottenimento dell’accreditamento, è rappresentata dall’art. 29, comma 5 bis della L.R. 28/5/2004 n. 8 e s.m.i., (comma aggiunto dall’art. 16, comma 1, lettera j, L.R. n. 1/2005), il quale prevede che “Le strutture di cui al R.R. n. 7/2002 che hanno operato in regime di convenzione con le unità sanitarie locali (USL), sulla scorta di atti autorizzativi di quest’ultime, in conformità alla programmazione definita dai dipartimenti di salute mentale, devono essere considerate, a tutti gli effetti, autorizzate all’esercizio dell’attività”.

A tal proposito si rileva che la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica denominata “Villa C.A. dalla Chiesa” ha di fatto operato sino al 31/08/2012 senza alcun atto del Direttore Generale di autorizzazione alla stipula di convenzione.

Infatti, come già evidenziato:

- sia nella Determinazione Dirigenziale n. 310 del 9/12/2013, con la quale questo Servizio, in relazione all’istanza del 23/03/2010, ha conferito l’accreditamento istituzionale alla Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica denominata “Villa del Sole”;

- che nella Determinazione Dirigenziale n° 314 del 10/12/2013, con la quale questo Servizio, in relazione alla successiva istanza del 23/03/2010, ha espresso il diniego all’accreditamento istituzionale della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica denominata “Villa C.A. dalla Chiesa”;

la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica denominata “Villa C.A. dalla Chiesa”, così come la stessa Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica denominata “Villa del Sole”, ha perfezionato lo status giuridico di struttura autorizzata all’esercizio, ai sensi dell’art. 29, comma 5 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., soltanto successivamente alla Deliberazione n. 1503 del 31/8/2012, trasmessa con nota prot. n. 53698 dell’11/9/2012, con cui il D.G. della ASL BR ha dichiarato che il rapporto in essere, tra le altre strutture, con le CRAP “Villa del Sole” e “Villa C.A. dalla Chiesa”, site in Latiano, “si è svolto, nel periodo 2000/2011, con le caratteristiche sovrapponibili a quelle previste per il rapporto convenzionale dal quadro normativa e regolamentare di riferimento”.

Per quanto sopra, ritenuto di non poter procedere al rilascio dell’accreditamento istituzionale per la struttura in oggetto, il Servizio APS, con nota prot. n. A00- 081/1936/APS1, del 27/05/2014, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241/90 ha inviato al Legale Rappresentante della Città Solidale Cooperativa Sociale 0.N.L.U.S. di Latiano il preavviso di rigetto dell’istanza di accreditamento istituzionale per una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica denominata “Villa C.A. dalla Chiesa”, sita nel Comune di Latiano (BR) alla Via per San Michele Salentino s.n., con dotazione di n. 14 posti letto., assegnando allo stesso un termine di dieci giorni dal ricevimento dello stesso per presentare le proprie controdeduzioni, in assenza delle quali l’Ufficio avrebbe adottato un provvedimento espresso di diniego dell’accreditamento.

Con nota del 02/06/2014, il Legale Rappresentante della Città Solidale Cooperativa Sociale 0.N.L.U.S. ha inviato a questo Servizio le relative controdeduzioni, con invito ad annullare, poiché “viziata alle fondamenta sul piano giuridico e logico”, la nota di preavviso di rigetto dell’istanza di accreditamento.

Le controdeduzioni del Legale Rappresentante della Città Solidale Cooperativa Sociale 0.N.L.U.S. possono sintetizzarsi come segue:

1) “la CRAP “Villa Carlo Alberto dalla Chiesa” non è stata attivata dopo l’entrata in vigore della L.R. n. 8/2004” (...) “essa, invece, era operante ed in esercizio sin dal 1990, era in possesso dei requisiti di legge di volta in volta prescritti dalla D.C.R. 244/97 e R.R. n.7/02, è sempre rientrata nel fabbisogno dell’ASL di Brindisi ed ha operato con quest’ultimo con un rapporto le cui caratteristiche erano sovrapponibili a quello previsto per il rapporto convenzionale dal quadro normativo e regolamentare di riferimento. Per la compresenza dei suddetti elementi, la CRAP di che trattasi doveva ritenersi dirittura

transitoriamente accreditata in base all'art. 6, comma 6, della Legge n. 724/1994, che lo riconosceva appunto alle strutture all'art. 8, comma 4, del D.Lgs. N. 502/92" "in possesso dei requisiti di cui ed a quelle convenzionate con le Aziende sanitarie, che accettavano il sistema di remunerazione sulla base di tariffe a prestazione del 5.S.N.";

2) "lo suddetta CRAP poteva senz'altro applicarsi l'art. 24, comma 2-bis della L.R. n. 8/2004, che, "ai fini della riduzione delle liste di attesa", consente alle strutture di riabilitazione psichiatriche di "presentare domande di accreditamento istituzionale unitamente alla domanda di autorizzazione (chiaramente ove mancante, ndr), fermo restando il rispetto del fabbisogno individuato nel regolamento di cui all'art.3"; nonché il comma 6 dello stesso art. 24, secondo cui "Le strutture e i professionisti già autorizzati e in esercizio possono presentare richiesta di accreditamento senza limiti di tempo";

3) "non è lecito sostenere che il Comune di Latiano non fosse competente al rilascio dell'autorizzazione all'attivazione e al funzionamento della CRAP "Villa C.A. dalla Chiesa", per i seguenti motivi:

1) l'atto non è stata mai revocata, né impugnato o contestato in alcuna sede;

2) l'art. 7, comma 1, ultima parte della L.R. n. 8/2004 (come modificata dall'art. 17 della L.R. n. 12/2005 e poi dall'art. 12 L.R. n. 26/2006) a proposito del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, prevede che "in sede di prima applicazione il Comune richiede alla Regione la prevista verifica di compatibilità, fatta eccezione per le strutture di cui alla lettera a), punto 1, numeri 1.2.2 del comma 1 dell'art. 5, in cui rientrano propria le "strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne". Ciò significa che per queste strutture, nella fase transitoria di prima applicazione, non era richiesta neppure l'autorizzazione regionale alla realizzazione (con il relativo parere di compatibilità), sicché le stesse dovevano ritenersi escluse anche dall'autorizzazione regionale all'esercizio di cui al successivo art. 8, che spetta alla Regione soltanto per quelle (di cui all'art. 5, comma 1, lett. b, numero 1.1) per cui è richiesta l'autorizzazione alla realizzazione col relativo parere di compatibilità.

Infine, ad abundantiam, deve ritenersi anche applicabile l'art. 29, comma 5 -bis, della L.R. n. 8 del 2004, secondo cui "le strutture di cui al R.R. 7/02 che hanno operato in regime di convenzione con le USL, sulla scorta di atti autorizzativi di queste ultime, in conformità alla programmazione definita dai dipartimenti di salute mentale, devono essere considerate, a tutti gli effetti, autorizzate all'esercizio delle attività".

Fermo restando quanto innanzi evidenziato con riferimento all'assenza di un valido provvedimento di autorizzazione all'esercizio, nonché all'assenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 29, comma 5 bis della L.R. 28/5/2004 n. 8, in ordine alle controdeduzioni innanzi sinteticamente riportate, si rileva quanto segue.

Il Legale Rappresentante della Città Solidale Cooperativa Sociale O.N.L.U.S., in data 08/02/2006, ha presentato istanza di accreditamento per la CRAP "Villa Carlo Alberto dalla Chiesa" utilizzando il modello di "domanda per l'accredimento di strutture sanitarie e socio sanitarie operanti: - in regime di transitorio accreditamento ai sensi della Legge 724/94; - già autorizzate all'esercizio alla data di entrata in vigore della L.R. 8 de128.05.04". (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 7 supp. Del 14-1-2005)

L'utilizzo improprio della predetta modulistica per l'accredimento, destinato alle strutture "operanti in regime di transitorio accreditamento ai sensi della Legge 724/94 e già autorizzate all'esercizio alla data di entrata in vigore della L.R. 8 del 28.05.04", fa da eco e amplifica le imprecise controdeduzioni innanzi richiamate.

L'art. 6, comma 6, della Legge n. 724/1994, infatti, ha previsto che l'accredimento (transitorio), con conseguente e contestuale risoluzione del precedente rapporto convenzionale, opera ex lege nei riguardi di quei soggetti che siano già convenzionati alla data del 1° gennaio 1993.

Il Servizio APS, con nota prot. n. A00-081/4740/Coord del 5/12/2011, ha chiesto al DSM della ASL BR di "fornire informazioni in merito ad eventuali convenzioni stipulate dall'Azienda con la Cooperativa Sociale Città Solidale di Latiana (BR), indicandone la data di avvia e gli eventuali atti autorizzativi collegati."

La ASL BR, in riscontro alla citata richiesta di informazioni, ha trasmesso, con nota prot. n. 53698

dell'11/9/2012, la Deliberazione del Direttore Generale n. 1503 del 31/8/2012, ove è dichiarato che il rapporto in essere, tra le altre strutture, con le CRAP "Villa del Sole" e "Villa C.A. dalla Chiesa", site in Latiano, "si è svolto, nel periodo 2000/2011, con le caratteristiche sovrapponibili a quelle previste per il rapporto convenzionale dal quadro normativa e regolamentare di riferimento".

Pertanto, si esclude che la CRAP "Villa Carlo Alberto dalla Chiesa", alla data di presentazione della domanda di accreditamento istituzionale (08/02/2006), fosse in regime di transitorio accreditamento ai sensi della Legge 724/94.

Per quanto attiene invece il possesso dell'autorizzazione all'esercizio, fermo restando quanto innanzi argomentato, la domanda di accreditamento era riservata alle strutture "già autorizzate all'esercizio alla data di entrata in vigore della L.R. 8 del 28.05.04".

Tale requisito viene contraddetto dallo stesso legale rappresentante della Città Solidale Cooperativa Sociale O.N.L.U.S il quale, nella domanda di accreditamento, dichiara che la struttura è "autorizzata all'esercizio delle attività sanitarie con atto n. 1656 del 31.12.2004 dal Comune di Lodano".

Sul punto, oltre a ribadire che l'autorizzazione all'esercizio rilasciata dal Comune di Latiano è affetta da vizio di incompetenza per le motivazioni innanzi esposte, occorre solo aggiungere che la deroga richiamata nelle controdeduzioni (art. 7, comma 1, ultima parte della L.R. n. 8/2004), ed in particolare l'interpretazione che alla stessa attribuisce il legale rappresentante, non è condivisibile poiché la norma richiamata attiene a diversa fattispecie. Infatti, l'art. 7, comma 1, ultima parte della L.R. n. 8/2004, nel disporre che in sede di "prima applicazione il Comune richiede alla Regione la prevista verifica di compatibilità (...) fatta eccezione per le strutture di cui alla lettera a), punto 1, numeri 1.2.2 del comma 1 dell'art. 5", si riferisce al rilascio, almeno per quanto concerne le strutture riabilitative psichiatriche, dell'unica autorizzazione di competenza del Comune: l'autorizzazione alla realizzazione.

Nel caso di specie, invece, il vizio dell'atto attiene al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio da parte del Comune di Latiano, il quale, proprio nella D.D. n. 216 del 31/12/2004 per l'attivazione e il funzionamento della suddetta CRAP, cita testualmente "VERIFICATA la legge regionale 28 maggio 2004 n. 8 che detta nuove norme in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accredimento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sacia-sanitarie pubbliche e private".

Con riferimento all'ulteriore motivo dedotto dal legale rappresentante in sede di controdeduzioni, relativo alla circostanza che l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Latiano "non è stata mai revocata, né impugnata o contestata in alcuna sede, occorre evidenziare che la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica denominata "Villa del Sole", accreditata istituzionalmente con Determinazione Dirigenziale n° 310 in data 9/12/2013, e la stessa Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica denominata "Villa C.A. dalla Chiesa", hanno perfezionato lo status giuridico di struttura autorizzata all'esercizio, ai sensi dell'art. 29, comma 5 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., soltanto successivamente alla Deliberazione n. 1503 del 31/8/2012, trasmessa con nota prot. n. 53698 dell'11/9/2012, con cui il D.G. della ASL BR ha dichiarato che il rapporto in essere, tra le altre strutture, con le CRAP "Villa del Sole" e "Villa C.A. dalla Chiesa", site in Latiano, "si è svolto, nel periodo 2000/2011, con le caratteristiche sovrapponibili a quelle previste per il rapporto convenzionale dal quadro normativa e regolamentare di riferimento".

Pertanto, dunque, la Deliberazione del DG dell'ASL BR n. 1503 del 31/8/2012 ha consentito alle CRAP "Villa del Sole" e "Villa C.A. dalla Chiesa" di rientrare nella fattispecie di cui all'art. 29, comma 5 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., e conseguentemente di acquisire lo status di strutture autorizzate all'esercizio.

A tal proposito, si rileva che la Sentenza n. 2610/2014 del TAR Puglia, Sez. Lecce, Sezione Seconda, sul ricorso n. 417 del 2014 proposto dalla Cooperativa Sociale 'Città Solidale a r.l.' Onlus contro la Regione Puglia per l'annullamento "della determinazione dirigenziale n. 314 del 10 dicembre 2013, con la quale il Dirigente del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria dell'Area per la promozione della Salute della Regione Puglia" (in relazione all'istanza del 23/03/2010 n.d.r.) "ha proceduto al diniego dell'accredimento istituzionale richiesto per la C.R.A.P. Villa CA. dalla Chiesa", ha respinto il ricorso e condiviso l'operato della Regione, affermando che "Era solo con la D.D.G. ASL n. 1503 del 31 agosto 2012, dunque, che, secondo una lettura peraltro 'sostanzialista' della Regione

(neppure tale Delibera aveva i contenuti di una vera e propria autorizzazione), tale rapporto di fatto assumeva i caratteri formali prescritti dall'art. 29, comma 5 bis, citato.”

E prosegue affermando che “in definitiva, il Tribunale ritiene confermata l'assunto regionale per il quale, prima della D.D.G. n. 1503 del 2012, le strutture in parola non avevano l'autorizzazione all'esercizio, risultando per conseguenza le loro istanze di accreditamento istituzionale fino a quel momento non utilmente valutabili.”.

Per tutto quanto esposto, ritenuto che le controdeduzioni trasmesse dal Legale Rappresentante della Città Solidale Cooperativa Sociale O.N.L.U.S con nota del 02/06/2014 non possano trovare accoglimento per le motivazioni innanzi espresse, si propone di procedere al rigetto dell'istanza di accreditamento istituzionale della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica denominata “Villa C.A. dalla Chiesa”, sita nei Comune di Latiano (BR) alla Via per San Michele Salentino s.n., con dotazione di n. 14 posti letto, formulata dalla “Città Solidale Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. con nota dell'8 febbraio 2006.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti

Mauro Nicasro

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Programmazione Assistenza Ospedaliera

e Specialistica e Accreditamento

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

letta la proposta formulata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- di rigettare l'istanza di accreditamento istituzionale della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica denominata "Villa C.A. dalla Chiesa", sita nel Comune di Latiano (BR) alla Via per San Michele Salentino s.n., con dotazione di n. 14 posti letto, formulata dalla "Città Solidale Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. con nota dell'8 febbraio 2006;

- di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante della Città Solidale Cooperativa Sociale O.N.L.U.S., Via Anania Lamarina, 75, 72022 - Latiano (BR).

- al Direttore Generale della ASL BR;

- - Al Direttore del DSM della ASL BR;

- all'Avvocatura Regionale (cont. 1497/09/GR)

- al Dirigente del Servizio PATP - Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

a) sarà pubblicato all'Albo Telematico del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera Specialistica e Accreditamento;

b) sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;

c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;

e) il presente atto, composto da n. 12 fasciate, è adottato in originale;

f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio ad interim

Vincenzo Pomo
